

Ciclo di Iniziative di Aggiornamento e Incontro COMLAS 2025

**ASSICURAZIONE E ANALOGHE MISURE PER LA GESTIONE
DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DELLE STRUTTURE SANITARIE:
Q.&A. IN VISTA DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL D.M. 232/2023 A MARZO 2026**

Mercoledì 12 Novembre 2025

Avv. Michele Sprovieri
Founder e managing partner di Studio Legale Ferraro Giove e Associati



Q.7: Cosa è il fondo rischi, come e che impatto ha sui bilanci? 1/6

Il fondo rischi e fondo sinistri: riferimenti normativi

Art. 16 DM 232\23

Funzioni per il governo del rischio assicurativo e valutazione dei sinistri

- 1.** La struttura istituisce al proprio interno, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la funzione **valutazione dei sinistri**.....(omissis)...dovrà fornire il necessario supporto ai fini della determinazione di corrette e congrue poste da inserire in bilancio relativamente ai fondi di cui agli articoli 10 e 11. (omissis)
- 2.** Il processo di **stima dei fondi**, in applicazione degli specifici principi contabili di riferimento, laddove necessario, dovrà richiedere particolari conoscenze e l'utilizzo di tecniche probabilistico-attuariali ed idonee esperienze ai fini della misurazione dei relativi oneri da fronteggiare con la costituzione dei fondi di cui agli articoli 10 e 11.

Q.7: Cosa è il fondo rischi, come e che impatto ha sui bilanci? 2/6

Il fondo rischi e fondo sinistri: riferimenti normativi

Art. 17 DM 232\23

Gestione del rischio assicurativo

1. La struttura identifica annualmente i principali rischi di responsabilità civile in ambito sanitario cui la stessa è esposta e le azioni necessarie per la loro mitigazione senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. La struttura ha il compito di valutare, gestire e monitorare i rischi in un'ottica attuale e prospettica...(omissis)..anche al fine, nel caso di ricorso all'assicurazione (omissis)
3. Per la determinazione del fondo rischi e del fondo riserva sinistri, i **processi di valutazione, di cui la struttura si dota, sono effettuati su base continuativa, anche per tenere conto dell'insorgenza di nuovi rischi nascenti dall'offerta di nuove prestazioni sanitarie o dal mutamento di quelle già fornite.**
4. (omissis).

Q.7: Cosa è il fondo rischi, come e che impatto ha sui bilanci? 3/6

Il fondo rischi: riferimenti normativi

Art. 10 DM 232\23

Fondo rischi

1. La struttura che opera mediante assunzione diretta del rischio costituisce un fondo specifico a copertura dei rischi individuabili al termine dell'esercizio e che possono dar luogo a richieste di risarcimento a carico della struttura.
2. L'importo accantonato ai sensi del comma 1:
 - a) tiene conto della **tipologia e della quantità delle prestazioni erogate e delle dimensioni della struttura** ed è sufficiente a far fronte, nel continuo, al costo atteso per i rischi in corso al termine dell'esercizio;
 - b) è utilizzato esclusivamente per il risarcimento danni derivante dalle prestazioni sanitarie erogate senza vincolo di indisponibilità in termini di cassa.
3. Qualora, a seguito dell'utilizzo del fondo, il residuo importo sia ritenuto insufficiente a far fronte ai rischi in corso nell'esercizio, il fondo deve essere immediatamente ricostituito e comunque entro l'esercizio in corso, salva la possibilità di stipulare apposita polizza assicurativa a copertura dell'eventuale esaurimento del fondo

Q.7: Cosa è il fondo rischi, come e che impatto ha sui bilanci? 4/6

Il fondo rischi: criteri di costituzione

Per poter procedere al corretto calcolo dell'accantonamento, è necessario che il CVS proceda alla :

a) Classificazione dei potenziali rischi:

- Voci di prestazioni offerte;
- Utenza che usufruisce delle prestazioni;

B) Calcolo prospettico dei rischi cui ciascuna struttura è soggetta in funzione dell'attività che è stata svolta nel corso dell'esercizio, con la creazione di

- CREAZIONE DI DATABASE MINIMO (dati del quinquennio prec.):

- 1. Numero delle prestazioni erogate**, base per la previsione dei sinistri attesi per esercizio.
- 2. Costo atteso per i rischi in corso**, calcolato su numero di sinistri occorsi nelle diverse annualità e sul loro andamento (senza seguito/respinti) e costo (medio, minimo e massimo) per quelli pagati.
- 3. Dati dell'utenza**, età dei danneggiati, l'andamento del bacino di utenza.

Q.7: Cosa è il fondo rischi, come e che impatto ha sui bilanci? 5/6

Il fondo rischi: accantonamento in bilancio

DATI PER L'ACCANTONAMENTO DEL FONDO RISCHI al termine di ogni esercizio:

1. **Consuntivo delle prestazioni erogate** nell'esercizio per ciascun trattamento;
2. **Previsione sul numero di sinistri attesi** (prestazioni erogate per la sinistrosità media);
3. **Costo prevedibile dei sinistri attesi**, moltiplicando il numero dei sinistri attesi per il costo medio di ciascuno risultante dalla serie storica;
4. **Eventuali correzioni**: es. variazioni dell'età media dei pazienti rispetto agli anni inclusi nella serie storica; rischio di eventuali eventi anomali.

Q.7: Cosa è il fondo rischi, come e che impatto ha sui bilanci? 6/6

Potenziale impatto del fondo rischi sui bilanci

La costituzione del fondo rischi comporta una «nuova» immobilizzazione, rispetto al previgente sistema che riteneva necessario accantonare a bilancio i soli sinistri oggetto di richiesta di risarcimento.

Tale «raddoppio» di fondo può avere, specie per le strutture di maggiore dimensione, la necessità di aggiungere al fondo destinato alla liquidazione dei sinistri, un ulteriore e ragguardevole importo, che può anche essere superiore rispetto ai precedenti appostamenti.

Q8: Il fondo riserva sinistri come rivederlo 1/4

Riferimenti normativi

Art. 11 DM 232\23

Fondo riserva sinistri

1. In aggiunta a quanto richiesto dall'articolo 10, la struttura costituisce un fondo messa a riserva **per competenza** dei risarcimenti relativi a sinistri che comprende l'ammontare complessivo delle somme necessarie per far fronte alle **richieste di risarcimento presentate** nel corso dell'esercizio o nel corso di quelli precedenti, relative a sinistri denunciati e non ancora pagati e relative **spese di liquidazione**.

Q8: Il fondo riserva sinistri come rivederlo 2/4

Revisione del fondo sinistri

L'accantonamento a detto fondo, già presente nei bilanci delle strutture sanitarie in auto ritenzione, segue la disciplina generale e, in particolare l' *art. 2424 bis del c.c. e la nota OIC 31 (REMOTO/POSSIBILE/PROBABILE)*.

Occorrerà verificare che l'accantonamento riguardi sinistri relativi a danni:

- *di natura determinata;*
- *di esistenza certa o probabile (ma non anche solo possibile o, addirittura remota).*

La somma da accantonare dovrà comprendere:

- *l'ammontare della passività attendibilmente stimabile per il risarcimento del danno;*
- *L'ammontare delle spese legali.*

Q8: Il fondo riserva sinistri come rivederlo 3/4

Revisione del valore economico del fondo sinistri

Occorre verificare che l'importo appostato si avvicini alla complessiva stima del valore economico della riserva tecnica dei sinistri in gestione, mediante l'adeguata istruttoria an e quantum debeatur, con autonoma valutazione del valore del danno (a prescindere dal valore della domanda proposta).

In particolare non deve determinare

SOVRASTIMA

Situazione che se si verifica toglie risorse preziose alla gestione della struttura destinate alle cure dei pazienti;

SOTTOSTIMA

Un accantonamento non previsto o una somma non congrua all'effettivo valore economico del sinistro, necessiterebbe di delibera in deroga per il pagamento del sinistro.

I SINISTRI DEVONO ESSERE MONITORATI PER EVENTUALMENTE REVISIONARE GLI IMPORTI APPOSTATI ALL'ESITO DELLA INTERVENUTA MODIFICA DELLA SITUAZIONE STRAGIUDIZIALE O GIUDIZIALE

Q8: Il fondo riserva sinistri come rivederlo 4/4

Revisione del fondo sinistri per evitare duplicazione importi del fondo riserva

Art. 12 DM 232\23

Interoperabilità tra fondo rischi e fondo riserva sinistri

1. Al fine di evitare una duplicazione degli importi accantonati per uno stesso evento, è prevista la **trasmigrazione** dal fondo di cui all'articolo 10, alimentato tramite accantonamenti annuali in relazione ai sinistri individuabili a fine esercizio, al fondo di cui all'articolo 11, per la parte dell'accantonamento di detto fondo rischi corrispondente agli eventi rilevati e successivamente denunciati

- GRAZIE PER L'ATTENZIONE

